

IPOSTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 23 marzo dell'anno 2022, alle ore 15:00, nell'ufficio di presidenza viene proposta la presente ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto d'Istruzione Superiore "E. Santoni" di Pisa. La presente ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere. L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore prof. Maurizio Berni

PARTE SINDACALE

Prof.ssa Maria Teresa Alfano
RSU Prof.ssa Tiziana Ghelardini
Prof. Giovanni Antonio Signoretta

Terminali associativi

Rappresentanti territoriali dei sindacati di comparto

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto rappresenta l'integrazione annuale del Contratto integrativo sottoscritto il 14/05/19, che ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nell'art.22 comma 4 lettera c) del CCNL 2016/18 in coerenza con le scelte operate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto all'atto dell'elaborazione del PTOF. Il presente contratto pertanto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2021/2022 sia per la parte economica che per la parte normativa.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno scolastico di riferimento, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme generali o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione della richiesta scritta di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti (CCNL 2016-18, art.4 cc.3-4):
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica i nominativi al Dirigente. i rappresentanti rimangono in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo, e provvede alla convocazione con atto scritto che deve indicare data e ora, tempi definiti di inizio e fine della riunione e con chiarezza le materie da trattare.
4. In situazioni di comprovata urgenza le convocazioni possono essere fatte in tempi più stretti, sempre comunque secondo accordi preventivamente assunti. Alle convocazioni deve essere allegato tutto il materiale che consenta un'ampia informazione preliminare circa le materie da trattare.

Art. 5 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 6 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 7 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni dell'art. 22 comma 8 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (lett. b3);

- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività e diritti sindacali

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio albo sindacale, anche in formato elettronico. Le RSU possono richiedere che venga inviato al personale un avviso di avvenuta pubblicazione di documenti all'albo.
2. Pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro non abbisognano di alcun visto preventivo da parte del dirigente scolastico.
3. Ogni documento affisso all'albo cartaceo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale.
4. La RSU ed i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie possono richiedere, per le loro riunioni, l'utilizzazione dei locali della scuola.
5. Il Dirigente scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno e garantisce alla RSU l'uso del computer e della rete.
6. Ai sensi dell'art.4 del CCNQ 17 ottobre 2013, i permessi sindacali spettanti alle RSU sono pari a 25'30" per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come specificato nell'articolo 10.
7. I componenti la RSU hanno diritto, fatto salvo lo svolgimento delle attività scolastiche, all'uso di telefono, fotocopiatrice, posta elettronica, accesso Internet, e di quant'altro sia necessario all'espletamento del loro mandato.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La comunicazione di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Nella comunicazione di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
3. Ricevuta la comunicazione, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'Istituto. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno 48 ore di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. Tale adesione è irrevocabile e può essere espressa tramite un

modulo online oltre alla consueta modalità cartacea. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.

5. Le assemblee per il personale docente devono svolgersi all'inizio o al termine delle attività didattiche. Il Dirigente sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali adattamenti di orario. Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA possono svolgersi anche in orario intermedio. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza. Vengono detratte dal monte ore individuale le ore effettive ed effettivamente coincidenti con l'orario di servizio. Non possono svolgersi assemblee in ore coincidenti con gli scrutini finali e gli esami.
6. Per le assemblee territoriali, si rimanda al vigente CCDR sulle Relazioni sindacali in merito alla loro effettiva durata, comprensiva dei tempi di spostamento.
7. Qualora non si dia luogo all'interruzione completa delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché del ricevimento al pubblico, per cui per la sede di Largo Marchesi sarà assicurata di norma la presenza di n. 1 unità di personale ausiliario per piano, se occupato, per un totale di tre unità al massimo, e in caso di motivata necessità per scadenze indifferibili n. 1 unità di personale amministrativo; n. 1 collaboratore scolastico per piano, se occupato, per la sede di via Possenti. A tal fine il DSGA individuerà i servizi essenziali indifferibili e designerà il relativo personale tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU. Per l'anno scolastico 2020/2021, tenuto conto che in organico di diritto ci sono n. 119 docenti e n. 29 ATA, il calcolo ammonta a 62 ore e 54 minuti.
2. I componenti la RSU hanno titolo ad usufruire dei permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del loro mandato.
3. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione con almeno tre giorni di anticipo, salvo casi di particolare urgenza.
4. I componenti della RSU hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali, congressi e convegni di natura sindacale, pari ad un massimo di otto giorni l'anno. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente scolastico.

Art. 11 – Referendum e diritto di sciopero (L.146/1990)

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.
3. Ai sensi del CCNL scuola vigente i contingenti minimi di personale ATA in caso di sciopero sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica.

4. Per quanto riguarda il contingentamento di cui alla legge 146/90 sui servizi minimi, si rimanda al [Protocollo d'Intesa con le OOSS territoriali](#) stipulato ai sensi dell'accordo nazionale 02/12/2020, e pubblicato sulla bacheca sindacale del sito dell'Istituto

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 12 – Ore eccedenti personale docente

1. Ogni docente può rendersi disponibile per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti, qualora non vi siano docenti a disposizione o che debbano recuperare dei permessi orari.
2. La disponibilità può essere indicata nel quadro orario settimanale.
3. Nell'attribuzione delle ore eccedenti si rispetta il criterio della rotazione, tra coloro che hanno dato la disponibilità ai sensi del comma 1, partendo da un insegnante della classe e in subordine uno della materia del docente assente.
4. In caso di sostituzione di docenti impegnati negli scrutini si procederà ad erogare un compenso col FIS.

Art. 13 – Collaborazioni plurime

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL 2006/2009, per progetti deliberati dai competenti organi collegiali. I relativi compensi sono a carico dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico, se non diversamente stabilito dalla tipologia di progetto.
2. Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con i fondi a disposizione dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Art. 14 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo, sentito il DSGA.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. efficienza ed efficacia del servizio
 - b. competenze professionali specifiche maturate
 - c. risultati raggiunti precedentemente nello stesso incarico o in incarichi simili

d. disponibilità dichiarata (in presenza di competenze specifiche)

3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Le ore eccedenti all'orario di servizio possono essere effettuate solo per motivate esigenze di servizio su proposta del Dsga previa autorizzazione del Dirigente Scolastico; saranno effettuate in caso di riunioni o altre attività inerenti al PTOF. Le ore eccedenti sono compensate entro la disponibilità finanziaria stabilita in contrattazione; le eventuali ore eccedenti potranno essere cumulate e, a richiesta del dipendente, potranno essere compensate con giornate di recupero, da usufruire in periodi di sospensione dell'attività didattica.

Art. 15 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi
2. Nell'ambito dell'organizzazione del lavoro sarà adottata la turnazione qualora l'orario ordinario non dovesse assicurare l'efficienza del servizio.
3. La turnazione dovrà coinvolgere tutto il personale di ogni singolo profilo, fatti salvi i diritti delle categorie protette.

Art. 16 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico entro le ore 14.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso.
2. Le circolari sono pubblicate anche in un'apposita bacheca elettronica, alla pagina http://www.e-santoni.org/circolari_21-22/circolari.php.
3. L'amministrazione non risponde di comunicazioni non lette per cause indipendenti (filtri antispam, ecc.).
4. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 17 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato, che può avvenire anche in forma di autoformazione con l'intervento di un team di supporto digitale.

2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUARTO – MODALITA' DI FRUIZIONE DI FERIE E PERMESSI

Art. 18 – Ferie e permessi per motivi personali o familiari; permessi brevi

1. Fatto salvo quanto previsto in merito dall'art. 13, dall'art. 15 e dall'art. 16 del CCNL 29.11.2007, le parti concordano le modalità di fruizione delle ferie e dei permessi descritte nel presente articolo.
2. La richiesta per usufruire di giorni di ferie durante i periodi di attività didattica da parte del personale docente deve essere presentata al dirigente scolastico almeno 10 giorni prima. I giorni di ferie sono attribuiti dal dirigente scolastico in ottemperanza di quanto indicato nel comma 9 dell'art. 13 del CCNL 29.11.2007. La risposta deve essere comunicata entro tre giorni dalla richiesta.
3. La fruibilità dei 6 giorni di ferie di cui al comma 2 è consentita a condizione che le ore del docente in servizio possano essere coperte da ore concordate dallo stesso con colleghi disponibili a sostituirlo/a al di fuori del proprio orario di servizio, senza oneri per l'amministrazione.
4. Il dirigente scolastico può respingere la richiesta solo per esigenze di servizio che devono essere motivate per iscritto (artt. 2 e 3 legge 241/90).
5. I permessi per motivi personali o familiari, documentati o autocertificati, regolamentati dall'art. 15 del CCNL 29.11.2007, nonché i permessi brevi di cui all'art. 16, devono essere richiesti di norma almeno 3 giorni prima della fruizione. In caso di urgenza indifferibile, occorre specificare nella richiesta il motivo dell'indifferibilità. A norma dell'art. 16 comma 1 del CCNL 2006/09, i permessi brevi sono attribuiti "Compatibilmente con le esigenze di servizio"; la tempestività della richiesta favorisce il verificarsi delle condizioni di fruibilità.
6. Nel caso di richiesta di permesso in ore di attività funzionali all'insegnamento, non è previsto alcun recupero, fermo restando il limite massimo di 18 ore annue per tutti i permessi brevi.
7. Per le ferie del periodo estivo del personale ATA l'amministrazione formula un piano tale da garantire il funzionamento minimo dell'istituto. Il piano ferie estivo deve essere pubblicato entro 15 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di ferie.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 – Risorse

1. Le risorse disponibili per la retribuzione accessoria sono costituite da:

- a. quanto riportato nel successivo articolo 20
- b. eventuali residui del Fondo d'Istituto non utilizzati negli anni scolastici precedenti
- c. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro

Art. 20 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a (loro dipendente):
 - a. Fondo delle Istituzioni scolastiche: **€ 69.427,67**
 - b. Funzioni strumentali al PTOF: **€ 4.790,73;**
 - c. Incarichi specifici del personale ATA: **€ 3.179,59;**
 - d. Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti: **€ 4.265,89;**
 - e. Attività complementari scienze motorie **€ 3.009,13;**
 - f. Misure incentivanti aree a rischio **€ 2.121,94;**
 - g. Valorizzazione personale scolastico (ex "bonus") **€ 16.219,69**
 - h. Residui anno scolastico precedente **€ 49.135,97**

Art. 21 – Fondi destinati ai PCTO

Le quote destinate a retribuire il personale Docente e ATA che effettua prestazioni aggiuntive nei PCTO fanno parte del finanziamento finalizzato a questa attività nel suo complesso. In analogia alle scelte effettuate gli scorsi aa.ss., verranno retribuite le seguenti funzioni, con il numero massimo di ore a fianco indicate, previa rendicontazione (per i docenti, si tratta di ore di attività diverse dall'insegnamento, retribuite € 17,50 l.d.)

tipo attività	n. max ore riconosciute	tipologia personale
progettazione	10	docente
coordinamento	10	docente
amministrazione rendicontazione	40	assistenti amm.vi
scuola aperta, supporto amm.ne	20	collaboratori scolastici
uso laboratori	30	assistenti tecnici
gestione piattaforma ASL del ministero	60	docente
referenti PCTO di indirizzo	100	docenti (max 20h per indirizzo)
tutoring	796	n. 26 classi triennio

particolari attività di accompagnamento e monitoraggio del PCTO previste dai PEI di studenti con disabilità	50	n. 5 docenti di sostegno
---	----	--------------------------

Ad ogni singolo tutor sono assegnate n. 10 ore + 1h per ogni alunno iscritto alla classe.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS; RISORSE FUNZIONI STRUMENTALI e INCARICHI SPECIFICI

Art. 22 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti. La retribuzione accessoria è finalizzata dalla legge all'obiettivo del conseguimento di adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici e può essere erogata solo per prestazioni effettivamente rese.
2. Sono retribuibili le attività prestate oltre l'orario obbligatorio, oppure oltre i normali impegni anche se nell'orario obbligatorio purché esse siano state assegnate dal Dirigente e siano volte al miglioramento dell'erogazione del servizio all'utenza. Le attività vengono retribuite previo controllo dell'effettivo ed efficace svolgimento dei compiti attribuiti ed elencati nel mansionario dell'incarico attribuito. I compensi stabiliti dalla presente contrattazione saranno commisurati all'effettiva presenza in servizio.

Art. 23 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 21, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. Il budget disponibile per l'a.s. 2021/2022 è specificato nell'art. 20. Da esso vanno detratte voci dell'area comune, per complessivi € 15.200,00, di cui l'indennità di Direzione del DSGA pari a € **5.190,00**, un accantonamento di € **672,00** per la sostituzione del DSGA, e le altre € **7.500** per lo staff (di cui € 3.900 per le due collaboratrici ex art. 25 D.Lgs. 165/01 e i restanti € 3.600 per lo staff allargato di cui all'art. 1 comma 83 della legge 107/2015), € **600** per la gestione del sito istituzionale, ivi comprese le sezioni dell'Albo online e Amministrazione Trasparente, e € **2.000,00** per la sicurezza.

Sono assegnati per le attività del personale docente l'80% delle risorse e per le attività del personale ATA il 20% delle risorse.

L'eventuale residuo confluisce nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo, nonché l'indennità di sostituzione del DSGA nel caso in cui non pervengano alla scuola fondi specifici per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021.

Le tabelle allegate Calcolo FIS 2021/2022 (Allegato 1), progetti 2021/22 (Allegato 2), FIS ATA 2021/22 (Allegato 3) costituiscono parte integrante di questo contratto.

Art. 24 – Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il compenso accessorio. La finalità fondamentale dell'assegnazione degli incarichi al personale è il buon funzionamento dell'Istituto.
2. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. Nella lettera di incarico vengono indicati i risultati attesi e gli eventuali indicatori.

Art. 25 – Funzioni Strumentali

1. Il compenso viene erogato in base allo specifico finanziamento da parte del MIUR che per l'anno scolastico 2021/22 ammonta a € **4.790,73**.
2. Sono state individuate le seguenti aree in sede di elaborazione del PTOF da retribuire con la predetta somma, con la seguente distribuzione:

PCTO	Sostegno	Educazione alla Salute	Orientamento in ingresso	PTOF e supporto al lavoro docente	AREA
1	2	2	1	2	n. incaricati
€ 900,00	€ 996,91	€ 996,91	€ 900,00	€ 996,91	Compenso per area

3. Il finanziamento è stato ripartito tenendo conto anche del numero di incaricati.
4. Oltre alle suddette aree, nel presente a.s. i competenti OOCC hanno deliberato la seguente ulteriore area: "Supporto didattico agli studenti e alle studentesse", da retribuire sul FIS per la cifra di € 996,91, da suddividersi tra due persone.

Art. 26 – Attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
2. Tutti i compensi aggiuntivi sono retribuiti in proporzione ai giorni di effettivo servizio svolto durante le attività didattiche e al tipo di incarico: PART-TIME, TI, TD.

3. Al personale delle Aree A e B cui sia attribuita la seconda posizione economica, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti:
 - per l'Area A, relativa ai collaboratori scolastici è prevista l'assistenza agli alunni diversamente abili e l'organizzazione degli interventi di primo soccorso;
 - per l'Area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa e, in particolare, per gli Assistenti Amministrativi il percorso di valorizzazione è volto allo sviluppo delle competenze relative alla gestione dei processi amministrativi e contabili, nonché alla sostituzione del DSGA; mentre per gli Assistenti Tecnici il percorso di valorizzazione è volto all'organizzazione del piano di utilizzo dei laboratori, alla gestione dei beni dell'istituzione scolastica, al supporto tecnico per la gestione dei progetti previsti dal PTOF, al supporto tecnico e organizzativo per la didattica a distanza.
4. Al personale che consegue la posizione economica non possono essere attribuiti ulteriori incarichi specifici ai sensi dell'art. 47 del CCNL 24.07.03.
5. Per la sostituzione dei colleghi assenti il compenso è composto di due parti: una fissa e una parte variabile in base al numero di assenze; superando 30gg di assenza il compenso si azzerava, non si considerano assenze quelle di Natale, Pasqua, ponti e le giornate di sciopero

Art. 27 – Prestazioni aggiuntive a carico del fondo dell'istituzione scolastica

1. Costituiscono prestazioni aggiuntive le attività svolte dal personale ATA, non necessariamente oltre l'orario di lavoro e richiedenti maggior impegno professionale, tra quelle previste dal profilo professionale di appartenenza, le seguenti:
 - a. Attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell'unità scolastica
 - b. Attività necessarie a garantire l'ordinato funzionamento del servizio scolastico
 - c. Attività intese ad assicurare il coordinamento operativo e la collaborazione alla gestione del servizio

Art. 28 – Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri:
 - a. efficienza ed efficacia del servizio
 - b. competenze professionali specifiche maturate
 - c. disponibilità dichiarata (in presenza di competenze specifiche)
 - d. risultati raggiunti precedentemente nello stesso incarico o in incarichi simili
3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono pari a 3.293,15 e sono destinate come da tabella FIS ATA.

Art. 29 – Limite delle misure unitarie dei compensi del FIS

1. In applicazione dell'art. 88 comma 1, ultimo alinea *“Nella determinazione delle misure unitarie dei compensi dovrà essere posta particolare attenzione a costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della retribuzione”*, e al fine di favorire una partecipazione diffusa alle attività funzionali al PTOF, vengono introdotti tetti agli emolumenti aggiuntivi provenienti dal FIS, nella misura massima di € 5.000 annui lordo dipendente.

Art. 30 – Termini e modalità di pagamento

1. I compensi a carico del Fondo di Istituto sono liquidati entro il mese di agosto dell'anno scolastico in cui si sono svolte le attività, salvo non disponibilità di cassa. Per attivare il procedimento di liquidazione l'interessato presenterà quanto richiesto con le modalità previste dalla lettera di incarico entro la scadenza improrogabilmente stabilita dall'ufficio. Decorsi trenta giorni dal termine indicato per la liquidazione dei compensi la RSU si riserva di attivare le procedure ritenute più idonee per la tutela degli interessi dei lavoratori.
2. Ogni dipendente riceve dalla segreteria amministrativa una scheda analitica sulle voci relative ai compensi percepiti.

CAPO QUINTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 31 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Nel presente a.s. possono essere individuati fino a tre RRLSS, in quanto è stato superato il numero complessivo di 200 dipendenti.
2. I RRLSS sono designati dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
3. Ai RRLSS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione del personale dell'istituto.
4. Ai RRLSS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
5. I RRLSS possono accedere liberamente a tutti i locali della scuola per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito, sentiti anche i lavoratori.
6. I RRLSS godono dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL 06/09 all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 32 – Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale scolastico e sono appositamente formati attraverso specifici corsi, ai sensi degli articoli 18, 20, 43 del D. Lgs. 81/2008.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

CAPO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa non coperti dalla relativa disponibilità.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 34 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Il compenso per le prestazioni accessorie viene erogato sulla base del raggiungimento dei risultati attesi presenti nel mansionario assegnato a ciascun incaricato.
2. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
3. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

PARTE SINDACALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Tiziana Ghelardini

Prof. Maurizio Berni

RSU Prof. Maria Teresa Alfano

Prof. Giovanni Antonio Signoretta

Terminali associativi

Per le OOSS territoriali